



Statuto dell'associazione studentesca italoфона di Lucerna

Sommario

Titolo preliminare: Nome, costituzione, sede	2
Art. 1 Costituzione	3
Art. 2 Sede	3
Titolo primo: Scopo	4
Art. 3 Scopi dell'associazione.....	4
Titolo secondo: Del societariato e della tassa sociale	5
Art. 4 Soci	5
Art. 5 Soci attivi.....	5
Art. 6 Soci onorari.....	5
Art. 7 Alumni.....	5
Art. 8 Tassa sociale	5
Art. 9 Pagamento della tassa sociale	6
Art. 10 Esclusione	6
Art. 11 Dimissioni.....	6
Titolo terzo: Degli organi sociali	7
Art. 12 Organi dell'associazione.....	7
Capo primo: Dell'assemblea generale dei soci.....	7
Art. 13 Riunioni	7
Art. 14 Direzione dell'assemblea.....	7
Art. 15 Compiti dell'assemblea	7
Art. 16 Votazioni ed elezioni	8
Art. 17 Delega.....	8
Capo secondo: Del comitato	8
Art. 18 Composizione ed organizzazione	8
Art. 19 Collaborazione con organizzazioni analoghe	8
Art. 20 Riunioni	9
Art. 21 Elezione	9
Art. 22 Rinnovo delle cariche	9
Art. 23 Dimissioni.....	9
Art. 24 Esclusione	10
Art. 25 Compiti del comitato	10
Art. 26 Il presidente.....	10
Art. 27 Il vice-presidente	10
Art. 29 Il cassiere	11
Art. 30 Il webmaster.....	11
Art. 31 I membri di comitato aggiunti	11
Art. 32 Altre cariche.....	11
Capo terzo: Dell'ufficio di revisione	11
Art. 33 Composizione, periodo di nomina e revisione	11

Titolo quarto: Delle finanze	12
Art. 34 Costituzione	12
Titolo quinto: Disposizioni finali	13
Art. 35 Impegni e debiti.....	13
Art. 36 Responsabilità	13
Art. 37 Contestazione	13
Art. 38 Scioglimento	13
Art. 39 Approvazione ed entrata in vigore degli statuti	13

Titolo preliminare: Nome, costituzione, sede

Art. 1 Costituzione

¹ Sotto la denominazione di “Iuxta Cineris Montem” (denominata in seguito “l’associazione”) viene costituita l’associazione studentesca italoфона di Lucerna ai sensi degli art. 60 e seguenti CCS. Per quanto non previsto dal presente Statuto fanno stato gli art. 60 segg. del CCS.

² L’associazione è apartitica e aconfessionale.

³ L’associazione è altresì riconosciuta sotto la sigla “IU.CI.M.”.

Art. 2 Sede

La sede sociale è sita presso l’università di Lucerna.

Titolo primo: Scopo

Art. 3 Scopi dell'associazione

L'associazione si prefigge i seguenti scopi:

1. incentivare l'integrazione degli studenti di lingua italiana nell'ambito della vita universitaria lucernese e promuovere l'inserimento dei nuovi studenti;
2. rafforzare i valori umani quali la collaborazione, lo spirito di gruppo, l'amicizia, il reciproco sostentamento, l'aiuto, la comprensione e la lealtà tra i soci;
3. promuovere e organizzare momenti ricreativi e di intrattenimento di natura culturale e di svago;
4. adoperarsi affinché ogni membro abbia la concreta possibilità di affrontare le difficoltà universitarie con tranquillità, serenità e con la consapevolezza di ricevere in ogni momento il sostegno e l'appoggio da parte degli altri soci;
5. rafforzare l'immagine accogliente e goliardica del popolo latino.

Titolo secondo: Del societariato e della tassa sociale

Art. 4 Soci

L'associazione si compone di soci attivi, soci onorari e alunni.

Art. 5 Soci attivi

¹ I soci attivi sono studenti, dottorandi o assistenti italo-foni che manifestano la volontà di aderire agli scopi dell'associazione.

² In casi speciali il Comitato può ammettere all'unanimità altre persone che non adempiano alle condizioni del capoverso 1.

³ I soci attivi sottostanno al pagamento della tassa sociale.

Art. 6 Soci onorari

¹ I soci onorari sono coloro che hanno contribuito in modo rilevante allo sviluppo dell'associazione ed all'attuazione dei suoi scopi; possono avere la posizione di soci onorari anche gli ex studenti.

² I soci onorari vengono proposti dal comitato e sottoposti alla votazione dell'assemblea.

³ Non sottostanno all'obbligo di pagamento della tassa sociale.

⁴ Partecipano alle assemblee ed hanno diritto di voto.

⁵ I soci onorari ricevono un attestato che legittimi la loro posizione.

Art. 7 Alunni

¹ Diventano automaticamente alunni gli studenti che terminano la loro carriera universitaria da soci attivi dopo tre o più semestri come tali.

² In casi speciali il Comitato può ammettere all'unanimità altre persone che non adempiano alle condizioni del capoverso 1.

³ Gli alunni non sottostanno all'obbligo di pagamento della tassa sociale.

⁴ Essi possono partecipare alle assemblee dell'associazione; non hanno diritto di voto.

Art. 8 Tassa sociale

¹ L'ammontare della tassa sociale viene definito dall'assemblea; attualmente ammonta a CHF 20.00 per semestre.

² Per le attività sociali, altri eventi straordinari o qualora non venga effettuata l'iscrizione ad una determinata attività può essere richiesto dal comitato un ulteriore contributo ai soci.

³ La tassa sociale non è di principio soggetta a restituzione.

⁴ In caso di avvenimenti o circostanze straordinarie, il comitato in carica ha facoltà di restituire parzialmente o integralmente la tassa sociale. La decisione in merito necessita della maggioranza assoluta dei membri di comitato, laddove il voto del cassiere viene conteggiato due volte.

Art. 9 Pagamento della tassa sociale

¹ La tassa sociale è da pagare entro il 31 ottobre per il semestre autunnale rispettivamente entro il 30 marzo per il semestre primaverile; oltre questi termini viene richiesta una sovrattassa di CHF 5.00. La tassa, compresa l'eventuale sovrattassa, è da pagare al più tardi entro l'assemblea di fine semestre.

² La mancata partecipazione ad eventi o attività non esonera dal pagamento della tassa sociale.

³ Con la partecipazione ad un'attività sociale il socio deve pagare la tassa sociale.

Art. 10 Esclusione

¹ Nei confronti dei soci che sono causa di persistenti malumori all'interno dell'associazione, che con il loro comportamento ledono gli scopi dell'associazione o che causano un danno ad essa, viene aperto dal comitato un procedimento di esclusione dall'associazione.

² Il comitato si riserva il diritto di proporre all'assemblea l'esclusione di un socio per altri motivi gravi. Competente per l'esclusione dei soci è l'assemblea.

³ La tassa sociale non viene restituita.

Art. 11 Dimissioni

Ogni socio ha il diritto di dimettersi dall'associazione in qualsiasi momento e senza addurre motivazioni. La tassa sociale non viene restituita.

Titolo terzo: Degli organi sociali

Art. 12 Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

1. l'assemblea generale dei soci
2. il comitato
3. l'ufficio di revisione

Capo primo: Dell'assemblea generale dei soci

Art. 13 Riunioni

¹ L'assemblea è costituita da tutti i soci.

² Essa si riunisce, circostanze permettendo, almeno una volta al semestre.

³ La convocazione deve essere effettuata dal comitato allegando l'ordine del giorno.

⁴ I soci possono sottoporre al comitato trattande fino al giorno prima dell'assemblea.

⁵ L'ordine del giorno definitivo deve pervenire ai soci il giorno stesso della data prevista per l'assemblea.

⁶ Può essere convocata senza osservanza dei termini di cui ai capoversi 3, 4 e 5 un'assemblea straordinaria su richiesta di almeno tre membri del comitato o di un quinto dei soci attivi. La richiesta da parte dei soci deve essere scritta, firmata ed indicare i motivi specifici per la convocazione straordinaria.

Art. 14 Direzione dell'assemblea

¹ Le sedute dell'assemblea sono aperte dal presidente dell'associazione.

² Il verbale viene raccolto negli atti dell'associazione; esso può essere consultato in ogni momento da ogni socio.

³ Prima di procedere alle deliberazioni, l'assemblea elegge a maggioranza semplice fra i soci presenti due scrutatori; essi non possono né essere membri di comitato né avere un conflitto di interessi con le votazioni o le elezioni in corso.

⁴ I due scrutatori hanno il compito di accertare il risultato di votazioni ed elezioni.

⁵ I singoli soci hanno il diritto di sollevare casi di collisione e di richiedere degli accertamenti al comitato.

Art. 15 Compiti dell'assemblea

Durante le riunioni l'assemblea discute e vota temi inerenti:

1. la composizione e la nomina del comitato;
2. la nomina dei revisori;

3. l'organizzazione sociale;
4. l'approvazione dei conti;
5. i cambiamenti di statuto;
6. la proposta di nuovi soci onorari;
7. l'espulsione di soci attivi;
8. tutto ciò che può essere di interesse per l'associazione.

Art. 16 Votazioni ed elezioni

¹ Le risoluzioni sociali sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti; in caso di parità si procede ad una seconda votazione; un'ulteriore parità equivale ad una bocciatura del tema in oggetto.

² Le votazioni avvengono per alzata di mano; può essere richiesto uno scrutinio a voto segreto.

³ Per le elezioni vale la maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità si procede ad una seconda elezione; in caso di rinnovata parità si procede al sorteggio.

Art. 17 Delega

¹ Ogni socio può delegare il suo diritto di voto ad un socio attivo presente all'assemblea.

² La delega deve essere in forma scritta e deve contenere i nominativi del rappresentante e del rappresentato così come il suo volere in merito all'oggetto su cui deliberare.

Capo secondo: Del comitato

Art. 18 Composizione ed organizzazione

¹ Il comitato è composto da un minimo di quattro membri fino ad un massimo di dieci; essi sono:

1. il Presidente/i Presidenti;
2. il Vice-Presidente;
3. il Segretario;
4. il Cassiere;
5. il Web-Master;
6. fino a cinque membri di comitato aggiunti.

² I quattro membri necessari ai sensi del capoverso 1 devono ricoprire le cariche di presidente, vicepresidente, segretario e cassiere.

³ Sono eleggibili come membri di comitato tutti i soci attivi che studiano a Lucerna da almeno un semestre.

⁴ Le cariche non sono cumulabili.

Art. 19 Collaborazione con organizzazioni analoghe

¹ L'associazione può attuare una collaborazione con altre organizzazioni analoghe con lo scopo di effettuare uno scambio di esperienze.

² L'assemblea può nominare un socio attivo quale rappresentante in seno all'organizzazione analoga.

³ Qualora non ci siano soci attivi a disposizione, il ruolo può essere ricoperto da un membro di comitato.

⁴ Il rappresentante è esonerato dal pagamento della tassa sociale e qualora essenziale beneficia di un rimborso spese per partecipare ad incontri dell'organizzazione analoga. Il rimborso spese non può superare i CHF 50 per semestre.

⁵ Il rappresentante può partecipare alle riunioni di comitato; non ha diritto di voto.

Art. 20 Riunioni

¹ Il comitato deve riunirsi almeno due volte al semestre.

² Su richiesta possono partecipare alle riunioni fino a due soci esterni al comitato; essi sono considerati uditori.

³ Le decisioni all'interno del comitato vengono prese con maggioranza semplice; in casi di parità si procede ad una nuova votazione; in caso di rinnovata parità vale il voto del presidente.

⁴ Valgono i principi di concordanza e di collegialità.

Art. 21 Elezione

¹ I singoli membri di comitato devono essere eletti dall'assemblea per la carica specifica che questi desiderano ricoprire.

² La candidatura per più cariche è consentita.

³ Qualora per una carica vi sia un unico candidato, la sua elezione avviene per acclamazione; qualora vi siano più candidati questa avviene a scrutinio segreto con il metodo maggioritario.

Art. 22 Rinnovo delle cariche

¹ I membri di comitato sono rieleggibili.

² In occasione dell'assemblea generale dei soci, ogni singola carica di comitato vacante deve essere coperta; questo avviene per elezione ai sensi dell'art. 21 del presente statuto.

³ Nel caso in cui rimanessero tre membri di comitato o meno, verrà indetta un'assemblea straordinaria.

Art. 23 Dimissioni

¹ Ogni membro di comitato ha il diritto di dimettersi in qualunque momento e senza addurre motivazioni.

² Le dimissioni devono essere presentate al comitato.

³ Il dimissionario deve esplicitare se le sue dimissioni hanno effetto immediato o a partire da un momento successivo.

⁴ In caso di dimissioni di un organo principale con effetto immediato, la sua carica verrà assunta in via provvisoria da un membro di comitato aggiunto.

Art. 24 Esclusione

¹ L'esclusione di un membro di comitato è possibile solo per motivi gravi.

² Essa può essere richiesta da almeno quattro membri di comitato o, in forma scritta, da almeno la metà dei soci attivi; la richiesta è da inoltrare al comitato.

³ Verrà indetta un'assemblea straordinaria.

⁴ Competente per la decisione di esclusione è l'assemblea con la maggioranza dei due terzi dei votanti.

Art. 25 Compiti del comitato

Il comitato in veste di organo esecutivo dell'associazione:

1. la rappresenta;
2. ne promuove lo sviluppo;
3. programma le attività;
4. convoca le assemblee;
5. mantiene informati i soci sulle attività organizzate.

Art. 26 Il presidente

¹ Il presidente, quale carica più alta all'interno dell'associazione:

1. la rappresenta verso l'esterno;
2. intrattiene i rapporti con gli organi universitari;
3. mantiene vivi i rapporti con i soci;
4. ha il diritto di convocare le riunioni di comitato e di presiederle;
5. redige un rapporto sulle attività svolte durante l'anno, che viene presentato all'assemblea.

² In caso di indisponibilità del presidente, la linea di successione è la seguente: vice-presidente, segretario, cassiere, web-master, primo, secondo, terzo, quarto e quinto membro di comitato aggiunto.

³ La carica di presidente può essere contemporaneamente esercitata da due persone quali co-presidenti.

Art. 27 Il vice-presidente

Il vice-presidente collabora strettamente col presidente e lo sostituisce in caso di necessità.

Art. 28 Il segretario

Il segretario si occupa di:

1. gestire le comunicazioni con i soci;
2. mantenere l'indirizzario dei soci, compresi quelli passati;
3. redigere verbali e decisioni del comitato.

Art. 29 Il cassiere

Il cassiere si occupa di:

1. riscuotere e curare l'incasso delle tasse sociali e di ogni altro provento, provvedere ai pagamenti e rispondere dell'organizzazione finanziaria;
2. stilare un inventario dei beni di proprietà dell'associazione;
3. redigere un rapporto semestrale in merito alle finanze dell'associazione, il quale deve essere approvato dall'ufficio di revisione e dall'assemblea generale;
4. mantenere il contatto con gli sponsor;
5. mantenere aggiornata la lista di tutti i soci.

Art. 30 Il webmaster

Il web-master si occupa di:

1. gestire e tenere aggiornato il sito web ed i social media dell'associazione;
2. coadiuvare il segretario nella gestione delle comunicazioni con i soci;
3. risolvere problemi di natura informatica;
4. migliorare e sviluppare il know-how dell'associazione.

Art. 31 I membri di comitato aggiunti

I membri di comitato aggiunti aiutano il comitato nello svolgimento dei propri compiti; in particolare:

1. nell'organizzare attività ed eventi;
2. nel mantenere vivi i rapporti con i soci;
3. possono supplire ad una delle cariche principali in assenza temporanea del membro titolare.

Art. 32 Altre cariche

¹ Gli statuti determinano le cariche vigenti.

² La creazione di nuove cariche o l'eliminazione di cariche vigenti è possibile solamente con una modifica statutaria.

Capo terzo: Dell'ufficio di revisione

Art. 33 Composizione, periodo di nomina e revisione

¹ L'ufficio di revisione è composto da due revisori, eletti dall'assemblea generale, fra i soci attivi che non sono membri del comitato.

² Essi sono eletti per un periodo di un anno; in caso di vacanza si procede a nuova elezione.

³ Essi controllano, prima di ogni assemblea generale, le finanze dell'associazione e fanno rapporto scritto all'assemblea generale e propongono l'accettazione o meno dei conti.

^{3bis} In caso di non approvazione si deciderà sul rinnovo del mandato al cassiere; in caso di sfiducia si eleggerà un nuovo cassiere.

⁴ Almeno un revisore partecipa alle assemblee sociali

Titolo quarto: Delle finanze

Art. 34 Costituzione

¹ Il patrimonio sociale è costituito dalle risorse e dalla riserva. Le risorse sono depositate su un conto corrente postale o bancario.

² Le risorse sono composte dalle quote sociali, dalle donazioni e offerte da parte di terzi, dai ricavi di eventuali attività e servono ad adempiere ai compiti e bisogni dell'associazione.

³ Non appena le risorse superano l'ammontare di CHF 5'000 viene creato un fondo di riserva deposto su un apposito conto corrente postale o bancario.

⁴ L'ammontare del fondo di riserva è di minimo CHF1'000.

⁵ Il fondo di riserva viene regolarmente aumentato sulla base delle eccedenze semestrali disponibili, secondo valutazione del cassiere. Gli interessi del fondo di riserva vanno ad aumentare quest'ultimo.

⁶ Sono possibili prelievi in denaro dalla riserva solo ed esclusivamente in caso di bisogno, necessitando del voto unanime del Comitato.

Titolo quinto: Disposizioni finali

Art. 35 Impegni e debiti

I soci non rispondono personalmente degli impegni e dei debiti dell'associazione.

Art. 36 Responsabilità

Il sito web dell'associazione www.iucim.ch funge esclusivamente da albo sociale: quanto vi è pubblicato non vincola in alcun modo l'associazione.

Art. 37 Contestazione

Le contestazioni contro l'associazione sono rette dal Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). La lingua procedurale è quella italiana.

Art. 38 Scioglimento

¹ L'associazione può essere sciolta unicamente quando essa è ristretta al solo comitato.

² I fondi dell'associazione verranno devoluti in beneficenza.

Art. 39 Approvazione ed entrata in vigore degli statuti

Il presente statuto è stato approvato in data 02.05.2007 dall'assemblea costituente con entrata in vigore immediata; è stato parzialmente riveduto il 23.04.2008, il 10.12.2008 ed il 15.05.2012; è stato totalmente riveduto con entrata in vigore immediata il 01.03.2011; è stato parzialmente riveduto il 15.05.2013, il 20.05.2015, il 02.12.15, il 30.11.2016, il 29.11.2017, il 16.05.2018, il 27.11.2019; è stato totalmente riveduto con entrata in vigore immediata il 1.12.2020; è stato parzialmente riveduto con entrata in vigore immediata il 06.12.2022.

Le Presidenti
Viviana Montorfano e Nicole Rima

La Vicepresidente
Giulia Caminada

La Segretaria
Chantal Curanz

Il Cassiere
Giovanni Butti